



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

SEZIONE 1 Via F. Calvosa, 1 - <http://gdp.giustizia.it/>

Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI
VIA CICERONE, 90
04100 LATINA
LT

PREFETTO DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ FROSINONE
03100 FAX 0775/218613

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1804/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice delle Strada)

Giudice: **DI VITO CATERINA**

Depositata Sentenza Numero: **1213/2018** in data : **19/11/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTO DI FROSINONE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Frosinone 29/11/2018


IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI FROSINONE

SENT N.	1212/18
RAC N.	1804/18
CRON	5545/18
REP N.	_____

Nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito ha deliberato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in decisione all'udienza del 14.11.2018 e vertente

TRA

Da Ceprano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Iacovacci ed Emanuele Tiberio in virtù di procura conferita su foglio separato ed elettivamente domiciliata nello Studio del primo sito in Latina, Via Cicerone 90

OPPONENTE

E

PREFETTURA DI FROSINONE, in persona del Prefetto p.t.

Rappresentata dal Vice Prefetto Agg.to Dott.ssa Zampa

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa. Verbale n. ATX 0001003161 del 5.07.2018

Conclusioni in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.09.2018, _____, proponeva opposizione innanzi il Giudice Onorario di Pace di Frosinone, avverso il verbale n. ATX _____, elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone in data 5.07.2018, per violazione dell'art. 142 com. 8° CdS, in AA1 autostrada Milano-Roma-Napoli Km 621+700 carr. Nord, nel Comune di Frosinone.

Con ordinanza del 26.09.2018, depositata in pari data, il Giudice non sospendeva l'esecutività del provvedimento impugnato e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.11.2018 ordinando all'autorità che aveva emesso il provvedimento di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione.

All'udienza del 14.11.2018, parte opponente si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrato

accoglimento, mentre parte opposta non compariva sebbene costituita: il Giudice tratteneva la causa in decisione, con contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione così come formulata merita accoglimento. Parte opponente tra tutti i motivi di ricorso eccepiva la mancata contestazione immediata, omessa taratura ed omologazione ed inidoneità della segnaletica.

Si costituiva parte opposta, la quale depositava copia della relazione di corretto montaggio e verifica apparecchio unitamente ai controlli tecnici e certificato di taratura LAT 101 A273_2018_ACCR_VX.

Veniamo ai motivi di ricorso. L'eccezione sulla mancata contestazione immediata, non può essere accolta in quanto proprio per le caratteristiche del Sistema è impossibile la contestazione immediata in quanto permette la rilevazione della velocità solo successivamente al passaggio del veicolo, nel tratto interessato. Risulta altresì priva di fondamento la circostanza secondo cui le suddette rilevazioni sono poco attendibili, in quanto non è dato prova della revisione degli stessi apparecchi: è vero sì che la suddetta prova incombe su parte opposta, ma parte opponente deve dimostrare che gli stessi non funzionavano o comunque non erano stati sottoposti a revisione. Tale prova non è stata fornita né nell'atto introduttivo né in corso di causa: di contro, parte opposta depositava relazione di corretto montaggio e verifica apparecchio unitamente ai controlli tecnici e certificato di taratura LAT 101 A273_2018_ACCR_VX.

Considerazioni diverse sulla mancata segnalazione. Orbene risulta dagli atti che la velocità istantanea è stata rilevata sul tratto autostradale interessato dal rilevamento della velocità media (TUTOR): nel caso di specie parte opposta non forniva la prova dell'idonea segnalazione.

Ciò posto, occorre rilevare che in materia di sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, ai fini della validità del verbale di contestazione è necessaria la presenza di segnaletica di preventiva informazione, agli automobilisti in transito, del posizionamento dell'apparecchio autovelox; tuttavia, non è richiesto che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel relativo processo verbale (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 13.01.2011 n° 680).

E' opportuno ricordare che il legislatore prima e la prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito poi hanno più volte posto l'evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei limiti di velocità e l'utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza. Tale principio è stato di recente ribadito con la legge n.160 del 03.10.2007, di conversione del DL n.177 del 03.08.2007, che ha introdotto nell'art. 142 C.d.S. il comma 6-bis " Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. " L'insistenza su tale punto non può essere trascurata ed evidenzia

che la segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento. Orbene agli atti, non risulta depositata alcuna documentazione, anche fotografica da far ritenere rispettato il principio poc'anzi ricordato: non vi è certezza dell'idoneità rispetto al punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità per l'utente di regolare per tempo la velocità di percorso.

In considerazione del tenore del giudizio, si ritiene di compensare le spese di lite, in quanto non si ravvisa un comportamento tale da giustificare una condanna alle spese.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Frosinone, in persona della Dott.ssa Caterina Di Vito, pronunciando sul ricorso in opposizione a verbale n. ATX 0001003161, elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone in data 5.07.2018, a carico _____, così decide:

- 1) Accoglie il ricorso;
- 2) Annulla il provvedimento impugnato;
- 3) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Frosinone il 14.11.2018



IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Dott.ssa Caterina Di Vito

A large, handwritten signature in blue ink, which appears to be "C. Di Vito", written over the typed name of the judge.